

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3181

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, GORLA, CAPANNA,  
POLLICE, CALAMIDA, RUSSO FRANCO**

*Presentata il 3 ottobre 1985*

**Norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare, sul servizio civile e sul servizio di difesa popolare non-violenta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache e i dibattiti parlamentari, in Aula e in Commissione difesa, nel 1983 e nel 1984 ci segnalano un dato preoccupante: numerosi cittadini, che hanno presentato domanda di servizio civile sostitutivo del servizio militare, sono stati arrestati perché, essendo obiettori di coscienza, non avevano accettato di prestare il servizio militare, dopo che la loro domanda era stata respinta.

Sono i casi di Ettore Scopini, di Fausto Bussoletto, di Carlo Rovelli, di Mauro Ambrosini, di Claudio Curina, di Marco Verra, di Giuseppe Marazzi, di Giuseppe Bucci, di Guido Fornoni, di Marco Recalcati e di altri giovani arrestati e incarcerati perché obiettori di coscienza e a causa delle carenze di una normativa che va assolutamente rivista

Non si tratta di casi isolati. Secondo dati forniti dal Ministro della difesa, nel solo 1983, sono state respinte ben 978 domande di obiettori di coscienza (più di quante non ne siano state respinte nei dieci anni precedenti dal 1973 al 1989 escluso, il totale delle domande respinte è pari a 798), nel primo semestre del 1984 ben 403 sono le domande respinte.

Si può cercare di sminuire la gravità del fenomeno introducendo valutazioni percentuali che portano a dire che comunque il 98 per cento delle domande viene accolto su 18 037 domande esaminate nel periodo 1983-30 settembre 1984, ne sono state respinte circa 1 500 (dati del Ministero della difesa). Ma quando si tratta di questioni di principio, di diritti fondamentali, e di carcere, non si può ragionare sulle percentuali. L'ingiustizia,

e a nostro parere, anche la sostanziale violazione dello spirito, se non anche della lettera, del nostro ordinamento giuridico e costituzionale, di tale situazione risulta evidente quando si analizzano alcune delle motivazioni che hanno portato a respingere le domande presentate da obiettori di coscienza.

Per esempio Giuseppe Bucci, arrestato il 21 novembre 1983, perché si rifiuta di prestare servizio militare, essendo obiettore di coscienza, ha visto respinta la sua domanda perché è stato condannato ad una multa per « procurato allarme presso le autorità » e perché non avrebbe rivelato di « possedere né a livello religioso né a livello filosofico una posizione personale autonoma e consapevole che possa costituire fondamento dell'obiezione di coscienza ».

Guido Fornoni, arrestato il 18 gennaio 1984, aveva visto respingere la propria domanda di obiezione di coscienza perché, si legge nella motivazione del Ministero della difesa: « I motivi morali e filosofici, peraltro genericamente enunciati, che il giovane pone a fondamento della sua obiezione, sono contrastanti dalla risultanza degli atti istruttori dai quali si evince che il Fornoni ha tenuto in passato una condotta in contrasto con i principi etici, filosofici e religiosi che sono alla base, secondo il legislatore, dell'obiezione di coscienza ».

Si tenga presente che la domanda di Fornoni è regolarmente accompagnata da « Attestato di buona condotta » del sindaco e da una dichiarazione della procura della Repubblica dalla quale risulta che a carico di Fornoni « non risultano iscritti procedimenti penali in corso di istruttoria, né pene da espiare » né altri provvedimenti.

Abbiamo quindi due domande respinte con motivazioni inaccettabili e giuridicamente infondate: la prima per una multa, la seconda, presumibilmente, per un rapporto dei carabinieri. Ciò basta, a quanto pare, per trovare la motivazione formale in giudizi soggettivi, indimostrabili e insindacabili e che sembrano basarsi più sulla preparazione culturale de-

gli obiettori che sulla, insondabile, profondità dei convincimenti religiosi, filosofici o morali.

Nelle motivazioni con le quali si respinge la domanda di Fornoni vi è poi anche una forzatura del testo della legge n. 772, quando si parla di condotta in contrasto « con i principi etici, filosofici e religiosi ». La legge parla di convincimenti e non di principi, la legge non somma questi convincimenti, ma li distingue con una « o » e non con una « e » congiunzione. Non sono necessari, contemporaneamente, convincimenti religiosi, filosofici e morali, ma solo convincimenti o religiosi, o filosofici, o morali per vedere riconosciuta la propria obiezione di coscienza.

Proseguendo negli esempi abbiamo il caso di Marco Verna, arrestato il 10 marzo 1984 e condannato per direttissima ad un anno di carcere senza la condizionale, perché essendo obiettore di coscienza, ha visto respingere la propria domanda e si è rifiutato di prestare il servizio militare.

Marco Verna aveva una denuncia pendente per « violazione aggravata di domicilio ed invasione di edificio » perché aveva solidarizzato con alcuni sfrattati che avevano occupato case vuote. Tale denuncia viene presa a pretesto per affermare che « è stata riconosciuta nel giovane la mancanza di quella concezione generale della vita basata sui profondi convincimenti cui fa riferimento l'articolo 1 della legge n. 772 del 1972 ».

Insomma basta una denuncia, anche per reati commessi senza il ricorso ad alcuna violenza, o per reati non commessi per i quali si verrà poi assolti, per essere esclusi dalla possibilità di veder riconosciuta la propria obiezione di coscienza.

E per concludere i nostri esempi citiamo il caso di Claudio Curina, arrestato il 31 marzo 1984, sempre dopo che era stata respinta, con motivazioni generiche e incomprensibili, la sua domanda.

Il 16 luglio 1984, dopo il carcere e dopo un anno circa dalla data in cui era stata respinta la prima domanda, Curina

presenta una domanda scritta meglio, con le stesse motivazioni: questa volta viene accolta! Ma non si poteva pensarci prima? Prima di sottoporre un giovane obiettore al trauma dell'arresto e del carcere?

Sommando i dati disponibili fino al 30 settembre 1984 ed estrapolando i dati fino al settembre '85 si può calcolare che, dall'entrata in vigore della legge n. 772 del 1972, saranno state respinte circa 3.500 domande: domande in gran parte respinte per il giudizio insindacabile, del tutto opinabile, di una commissione che agisce come tribunale delle coscienze, anche senza la verifica di elementi oggettivi sui quali fondare e poter controllare il giudizio.

In realtà con tale commissione si rischia di violare il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, discriminando alcuni obiettori, in particolare laici che non portano motivazioni religiose in qualche modo documentabili, in particolare quelli con bassi livelli di scolarità e di istruzione che hanno una meno efficace strumentazione culturale per compilare la domanda e per sostenere le proprie motivazioni con adeguata articolazione di argomenti, in particolare quelli politicamente impegnati in movimenti di opposizione che non sempre hanno buoni rapporti con la locale stazione di carabinieri che fornisce rapporti informativi: ciò è inaccettabile!

#### *Criteri e principi della nostra proposta.*

Questa situazione viene in qualche modo giustificata con due ragioni di fondo, non condivisibili e costituzionalmente infondate: la prima sostiene che, essendo « la difesa della Patria sacro dovere del cittadino » (articolo 52 della Costituzione), l'obiezione di coscienza non è un diritto di valore costituzionale, ma un beneficio la cui concessione è affidata dalla legge n. 772 del 1972 al Ministero della difesa; la seconda, che vi dovrebbe comunque essere un notevole aggravio dei disagi e di costi personali per chi sceglie

l'obiezione di coscienza, rispetto a chi invece svolge il servizio militare, per compensare il « favore » ricevuto e per disincentivare un ricorso massiccio al servizio civile sostitutivo di quello militare.

Come è noto fra i valori tutelati dalla Costituzione, vi è una scala di priorità alla quale si ricorre ogni qualvolta due o più valori costituzionalmente tutelati entrino in contrasto fra loro.

Questa priorità è intanto indicata da « Principi fondamentali » che comprendono dall'articolo 1 all'articolo 12 della nostra Costituzione.

Fra questi principi fondamentali si afferma: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo... » (articolo 2). La libertà di coscienza, di praticare i propri convincimenti morali, filosofici o religiosi è indiscutibilmente uno dei più importanti « diritti inviolabili dell'uomo »: quando questi convincimenti portano a rifiutare l'uso delle armi, in nessun caso può essere consentito che vengano violati da una legge o da una pubblica autorità.

Sempre fra i principi fondamentali si afferma: « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute » (articolo 10).

E l'articolo 18 della « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo » del 10 dicembre 1948, votata anche dall'Italia all'Assemblea dell'ONU, stabilisce: « Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione », contenuto recepito successivamente nell'articolo 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Se la Costituzione pone limitazioni, queste riguardano invece proprio lo strumento militare.

Sempre nei principi fondamentali si afferma: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione di controversie internazionali... ».

Ed anche l'articolo 52 dice che: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge »: non vi è quindi un obbligo costituzionale asso-

luto, ma relativo ai limiti e ai modi stabiliti dalla legge.

Del resto non si scordi che il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione non dice che la « difesa armata » è sacro dovere di ogni cittadino, ma parla di « difesa della Patria », che non è detto debba essere solo armata e nemmeno necessariamente armata.

A sciogliere ogni dubbio c'è l'ultimo comma dell'articolo 52 che recita: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ». Tale ordinamento deve quindi informarsi anche allo spirito dell'articolo 2 della Costituzione. Non deve invece accadere il contrario: che l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 2 della Costituzione sia subordinato alle esigenze dell'ordinamento delle Forze armate.

Va infine recepita anche la « Risoluzione sull'obiezione di coscienza » approvata dal Parlamento europeo il 7 febbraio 1983.

Tale Risoluzione afferma fra l'altro:

« che il diritto di libertà di coscienza e di religione va annoverato tra i diritti fondamentali » e che « la salvaguardia alla libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato... »;

« che non vi è tribunale né commissione che possa sondare la coscienza di un individuo... »;

« che lo svolgimento di un servizio sostitutivo... non può essere considerato come una sanzione... »;

« che la durata del servizio sostitutivo non debba eccedere quella del servizio militare ordinario ».

Nel 1985 vi sono state infine due novità importanti. La sentenza 24 maggio 1985, n. 164 della Corte costituzionale che ha affrontato il problema della costituzionalità o meno del termine di 6 mesi assegnato al Ministero della difesa per dare risposta alle domande degli obiettori. In riferimento all'obbligo costituzionale della difesa della Patria la Corte ha

ribadito, anche in riferimento della risoluzione 7 febbraio 1983 del Parlamento europeo, che la difesa non può essere intesa solo come difesa militare armata, ma anche la difesa civile, non armata fa parte di questa nozione, ampia e costituzionale, di difesa.

Anche se in modo un po' macchinoso la Corte nel ribadire la non illegittimità del termine di 6 mesi, riconosce però la necessità che sia garantito all'obiettore il diritto ad una tutela contro i ritardi del Ministero della difesa.

Il secondo fatto di grande rilievo, è la sentenza 24 maggio 1985, n. 16, del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, cioè con la massima rilevanza istituzionale.

Tale sentenza ribadisce la necessità di tutelare il presupposto della sincerità del cittadino. L'obiettore non deve avere l'onere della prova della propria sincerità: questa può essere esclusa solo in casi di macroscopica evidenza. La Commissione e il Ministro della difesa non devono quindi valutare il grado di sincerità e profondità dei convincimenti dell'obiettore, ma dovrebbero limitarsi a valutare la manifesta infondatezza derivante da fattori oggettivi e verificabili.

A tali criteri e contenuti fondamentali abbiamo ispirato la nostra proposta di legge che propone anche la soluzione ad un altro problema: quello che riguarda la funzionalità dello strumento militare.

È evidente che, in assenza di altri interventi, la pura espansione quantitativa dell'obiezione di coscienza, può portare a rafforzare la tendenza, già in atto, verso forze volontarie e professionali, con una sostanziale abolizione del servizio di leva.

È certo che gli stessi obiettori di coscienza non solo non auspichino un simile risultato, ma che non sono indifferenti alle sorti della pace. Forze armate fatte da professionisti sono intanto più costose, molto più costose (non consentono riduzioni di spese militari, ma spingono ulteriormente verso il rialzo), sono poi più facilmente coinvolgibili in logiche puramente militari e con ricadute politi-

che, raramente democratiche, anche sulla vita interna del paese.

Certo in una prospettiva di disarmo il problema si risolve. Ma anche per chi, come noi, crede e lotta per quella prospettiva, resta il problema del che fare ora e nella fase, non breve, di transarmo.

Non possiamo fare gli struzzi: dobbiamo cercare di collegare l'affermazione del diritto inalienabile, all'obiezione di coscienza, anche ai problemi di trasformazione dello strumento militare.

Da qui la proposta che una parte di obiettori si dedichi a costruire uno strumento di difesa popolare non-violenta.

#### *La difesa popolare non-violenta.*

La difesa popolare non violenta, della quale si sono avute alcune esperienze storiche significative (la disobbedienza della popolazione civile tedesca della Rhur durante l'occupazione francese del 1923, o la resistenza non armata all'invasione nazista della Norvegia e della Danimarca, l'opposizione popolare all'invasione sovietica della Cecoslovacchia, fino alla recente esperienza di resistenza popolare polacca, si basa sul principio che un popolo non può venire stabilmente dominato se non collabora con l'oppressore. A partire dal principio di « non collaborazione », della pratica del boicottaggio e dello sciopero, si organizza la capacità di mobilitazione, di iniziativa, di informazione, per sollecitare e mantenere una ampia resistenza popolare che è il perno fondamentale della difesa popolare non-violenta.

Lo sviluppo della difesa popolare non-violenta deve essere accompagnato da un'equivalente riduzione della difesa militare, delle spese per la difesa militare, delle armi della difesa militare, del carattere offensivo della difesa militare.

Attenzione a non confondere la difesa militare non-armata, prevista per esempio anche nella legge n. 772 del 1972, con la difesa popolare non-violenta. La difesa militare non-armata è un supporto alla

difesa armata, per questo non è accettata dagli obiettori di coscienza, o almeno dalla gran parte di loro.

Gli obiettori di coscienza, infatti, optano quasi tutti per il servizio civile sostitutivo e non per il servizio militare non armato, pure previsto dalla legge n. 772 del 1972.

La difesa popolare nonviolenta deve essere organizzata in un apposito servizio nazionale che può pure essere coordinato dal Ministero della difesa, ma deve essere nettamente separato dalle Forze armate.

Il servizio di difesa popolare non-violenta deve inoltre, essere strettamente collegato e integrato con la protezione civile e deve svolgere attiva funzione di prevenzione e intervento in caso di calamità naturale o industriale, di tutela e risanamento ambientale.

#### *I contenuti della proposta di legge.*

Con l'articolo 1 e 2 si esclude ogni commissione che funga da tribunale delle coscienze, la verifica delle domande si basa solo sulla verifica di requisiti oggettivi che sono condanne penali per reati connessi con l'uso di armi e l'esistenza di porto d'armi o di richiesta di porto d'armi.

Con l'articolo 3 si ammette il ricorso al TAR da parte dell'obiettore di coscienza che ha vista respinta la sua domanda e si stabilisce il principio del silenzio-assenso per le domande presentate che si intendono accolte se non hanno avuto risposta negativa entro 90 giorni.

Gli articoli 3 e 5 istituiscono il Comitato nazionale per il coordinamento del servizio civile per l'assegnazione degli obiettori, la verifica delle convenzioni, la decisione sulle istanze degli obiettori.

Con l'articolo 6 si istituiscono i Comitati regionali per il coordinamento del servizio civile.

Con l'articolo 7 si stabilisce che la durata del servizio civile è pari a quella del servizio militare.

L'articolo 8 indica i criteri e requisiti delle convenzioni degli organismi che possano richiedere l'impiego di obiettori.

Gli articoli 9 e 10 istituiscono la difesa popolare non-violenta e le sue strutture.

L'articolo 11 prescrive che la durata del servizio di difesa popolare non-violenta sia pari a quella del servizio militare.

L'articolo 12 promuove un Istituto di ricerca per la difesa popolare non-violenta e l'articolo 13 sancisce che tale difesa è strettamente integrata con la protezione civile.

L'articolo 14 indica una serie di diritti (trattamento economico e previdenziale),

di divieti (di detenere armi) e di sanzioni.

L'articolo 15 indica la copertura finanziaria di questa proposta di legge, l'articolo 16 recita che per i reati previsti da questa legge è comunque competente la magistratura ordinaria, l'articolo 17 riguarda le domande in attesa di risposta e quelle respinte nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge e l'articolo 18, infine, l'abrogazione delle vecchie norme in contrasto con la presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I.

#### OBIEZIONI DI COSCIENZA

##### ART. 1.

I cittadini, obbligati alla leva, che abbiano maturato convincimenti che li rendano indisponibili a prestare un servizio militare armato, possono chiedere, per obiezione di coscienza, secondo le modalità previste dalle presenti norme, la cancellazione dalle liste di leva e la contemporanea destinazione al servizio civile o al servizio di difesa popolare non-violenta purché:

a) non siano stati condannati per reati commessi con la detenzione o l'uso di armi o esplosivi;

b) non siano titolari di licenza o autorizzazione relative alle armi indicate negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o comunque abbiano in corso una domanda per ottenerle.

##### ART. 2.

La domanda di cancellazione dalle liste di leva per il servizio civile o quella per il servizio di difesa popolare non-violenta devono essere indirizzate al Ministro della difesa e presentate ai competenti uffici di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

La domanda deve contenere:

a) una sintetica spiegazione della dichiarazione di obiezione di coscienza specificando la scelta per il servizio civile o la difesa popolare non violenta;

b) certificato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza attestante che il ri-

chiedente non è in possesso di licenze o di autorizzazioni relative alle armi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, né ha in corso domanda per ottenerle;

*c)* certificato penale e certificato dei carichi pendenti;

*d)* ogni informazione utile, riguardante attitudini, competenze, titoli di studio, esperienze professionali, ai fini dell'assegnazione a specifici incarichi e servizi.

Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal precedente primo comma possono produrla entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

La documentazione prevista alle lettere *b)* e *c)* può essere inoltrata anche dopo trenta giorni dal termine indicato al primo comma.

### ART. 3.

Il Ministro della difesa, verificata la documentazione prodotta ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, in caso di conformità, accoglie con decreto la domanda e ne dà comunicazione all'interessato provvedendo alla cancellazione del cittadino dalle liste di leva ed alla sua iscrizione, conformemente alla richiesta, o al servizio civile o servizio per la difesa popolare non-violenta.

Negli altri casi il Ministro della difesa decreta, motivando, la reiezione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato, nonché agli organi di leva competenti.

In caso di reiezione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione del Ministro della difesa. Pendente il ricorso la presentazione alle armi è sospesa fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva del Tribunale amministrativo regionale.

L'accoglimento o la reiezione della domanda di cancellazione dalle liste di leva per il servizio civile o per il servizio di difesa popolare non-violenta da parte del Ministero della difesa, deve avvenire entro, e non oltre, i novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, se il pronunciamento non avviene entro tale periodo, la domanda si intende accolta.

## TITOLO II.

### SERVIZIO CIVILE

#### ART. 4.

Il Ministro della difesa trasmette, mensilmente, al Comitato nazionale per il coordinamento del servizio civile degli obiettori di coscienza istituito presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi del successivo articolo 5, l'elenco dei cittadini cancellati dalle liste di leva e le relative domande accolte riguardanti la richiesta di servizio civile.

Il Comitato nazionale per il coordinamento del servizio civile, sulla base delle richieste dei comitati regionali per il coordinamento del servizio civile, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli elenchi da parte del Ministro della difesa, assegna gli obiettori agli enti convenzionati ai sensi della presente legge.

#### ART. 5.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato nazionale per il coordinamento del servizio civile degli obiettori di coscienza.

Il Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto, dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da sei rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, per l'ecologia, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste.

In corrispondenza di ogni membro effettivo viene designato un membro supplente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad assicurare il funzionamento di tale Comitato nazionale di coordinamento del servizio civile dotandolo di adeguate strutture e di apposito personale.

Il Comitato nazionale di coordinamento del servizio civile provvede a:

a) assegnare gli obiettori agli enti convenzionati, secondo la procedura stabilita nella presente legge, inviando notifica all'interessato, almeno quindici giorni prima del termine di presentazione al Comitato di coordinamento regionale;

b) verificare le convenzioni in vigore con enti pubblici e privati per l'impiego degli obiettori ai sensi della presente legge. In caso di mancanza dei requisiti richiesti il Comitato di coordinamento revoca la convenzione dandone comunicazione ai comitati regionali ed agli enti interessati, entro centoventi giorni per le concessioni già stipulate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni per le altre;

c) decidere su istanza degli obiettori o degli enti convenzionati su richieste riguardanti modalità, orari, contenuti e condizioni del servizio civile;

d) compilare il registro nazionale degli obiettori di coscienza e predisporre, annualmente, una relazione da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento sullo stato e sulle previsioni della consistenza numerica degli obiettori di coscienza e delle attività del servizio civile.

## ART. 6.

In ciascuna regione vengono costituiti Comitati regionali per il coordinamento del servizio civile con delibera regionale composti da:

- 1) il Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che presiede;
- 2) cinque rappresentanti esperti dei settori interessati alle attività del servizio civile designati dal Consiglio regionale, fra i quali un rappresentante degli enti convenzionati ed uno degli obiettori di coscienza.

I Comitati regionali per il coordinamento del servizio civile hanno i seguenti compiti:

- a) individuare i bisogni e le richieste di obiettori, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge;
- b) comunicare al Comitato di coordinamento nazionale la richiesta di obiettori sulla base delle convenzioni stipulate, tenendo presente che di norma gli obiettori vanno assegnati per il servizio civile nella regione di residenza;
- c) disporre eventuali trasferimenti di obiettori all'interno della medesima regione o proporre al Comitato nazionale di coordinamento il trasferimento ad altra regione, se richiesto dall'obiettore o se motivato da ragioni connesse col servizio civile prestato;
- d) disciplinare la sorveglianza sulle attività di servizio civile nell'ambito regionale;
- e) promuovere e organizzare corsi di formazione al servizio civile per gli obiettori o direttamente o presso gli enti convenzionati e gestori del servizio civile. Tali corsi di formazione devono consentire all'obiettore di acquisire nozioni di base e esperienza pratica inerenti al servizio al quale è stato assegnato;

f) individuare, in accordo con gli enti o le associazioni e organizzazioni convenzionate, adeguate soluzioni al problema del vitto e dell'alloggio degli obiettori.

#### ART. 7.

Il servizio di cui alla presente legge viene prestato presso enti pubblici o privati, associazioni ed organizzazioni convenzionate con i comitati regionali per il servizio civile, dopo la verifica della convenzione da parte del Comitato nazionale, per un tempo pari alla durata del servizio militare di leva.

Il servizio si svolge su sei giorni settimanali, salvo deroghe per un permesso di licenza breve mensile di quarantotto ore ed una licenza ordinaria di dieci giorni che spettano ad ogni obiettore per riposi e vacanze.

#### ART. 8.

Possono chiedere ai comitati regionali per il servizio civile convenzioni per l'impiego di obiettori di coscienza, enti pubblici o privati, associazioni ed organizzazioni non aventi scopi di lucro e purché:

a) impieghino gli obiettori in compiti di assistenza sociale e sanitaria, istruzione, protezione civile, difesa ecologica e del patrimonio culturale e ambientale;

b) abbiano concordato con i comitati regionali del servizio civile nella apposita convenzione adeguate soluzioni per il vitto e per l'alloggio degli obiettori da impiegare presso di loro;

c) non impieghino gli obiettori di coscienza in posti di organico o in sostituzione di dipendenti che l'ente — presso cui si svolge il servizio — sarebbe tenuto ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statutarie o per necessità di piante organiche, o in sostituzione di lavoratori in sciopero;

d) non svolgano attività che, direttamente o indirettamente, siano connesse con la progettazione, o lo studio, o la propaganda, o la produzione, o il commercio di armi o di materiale bellico.

I comitati regionali per il servizio civile, nel caso in cui il numero di obiettori sia, o diventi in base a stime realistiche, superiore alle convenzioni richieste e stipulare regionalmente si fanno promotori di nuove convenzioni presso enti, associazioni e organizzazioni esistenti nel territorio regionale e, in subordine, ricercano tramite il Comitato nazionale per il servizio civile degli obiettori, la collocazione degli stessi in altra regione.

In questo caso e in presenza di specifica richiesta avanzata dall'obiettore di coscienza al momento della presentazione della domanda, la convenzione può essere stipulata anche con organismi che promuovano il servizio civile fuori dal territorio nazionale in paesi che abbiano accordi di cooperazione per lo sviluppo con l'Italia.

### TITOLO III.

#### DIFESA POPOLARE NON-VIOLENTA

##### ART. 9.

Per ridurre i pericoli di coinvolgimento in conflitti militari armati, per consentire una riduzione delle risorse richieste dalle Forze armate nazionali è istituita la Difesa popolare non-violenta.

Per Difesa popolare non violenta si intende una difesa con mezzi non militari da una aggressione, basata sul principio secondo cui un popolo non può venire stabilmente dominato, se non è disposto a collaborare con l'aggressore e se è capace di organizzare e gestire un diffuso boicottaggio delle comunicazioni, dei trasporti, degli approvvigionamenti, del morale degli invasori.

##### ART. 10.

Le strutture della difesa popolare non-violenta sono:

a) il Ministro della difesa che ne assicura la direzione, il coordinamento e ne affida la gestione ad un sottosegretario per la difesa popolare non-violenta;

b) la Direzione della difesa popolare non-violenta a cui spetta il compito di promuovere, organizzare, dirigere la difesa sociale, non armata, del paese;

c) il Servizio nazionale della difesa popolare non-violenta, composto da obiettori di coscienza che, ai sensi della presente legge, siano stati assegnati a tale compito, integrato da altro personale civile e da esperti e tecnici eventualmente necessari a garantire continuità e piena operatività delle strutture e dei piani di difesa popolare non-violenta.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica regolamenta l'organizzazione, il personale ed il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Nel frattempo gli obiettori di coscienza che avessero optato per la difesa popolare non-violenta che non risultassero impiegabili in tale servizio, sono impiegati nel servizio civile previsto dalla presente legge.

Nel caso in cui il numero degli obiettori di coscienza disponibili non sia sufficiente a ricoprire i ruoli previsti dal servizio nazionale della difesa popolare non-violenta, il Ministro della difesa dispone l'impiego, a completamento, di cittadini reclutati al servizio militare.

In caso di soprannumero, gli obiettori di coscienza in eccesso vengono impiegati nel servizio civile.

#### ART. 11.

Il Ministro della difesa trasmette, mensilmente, alla Direzione della difesa popolare non-violenta l'elenco dei cittadini cancellati dalle liste di leva ai sensi delle presenti norme e le relative domande accolte riguardanti richiesta di prestare servizio di difesa popolare non-violenta.

La Direzione della difesa popolare non-violenta provvede, entro trenta giorni ad assegnare, l'incarico e la destinazione dei cittadini cancellati dalle liste di leva che hanno optato per il servizio di difesa popolare non-violenta, tenendo conto delle loro attitudini e delle loro competenze e cercando, compatibilmente con le esigenze del servizio, una collocazione nell'ambito della regione di residenza.

Il servizio di difesa popolare non-violenta ha una durata uguale e quella del servizio militare di leva nell'esercito.

#### ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa promuove la costituzione di un Istituto di ricerca per la difesa popolare non-violenta con il compito di sviluppare lo studio e la traduzione operativa dei metodi e delle tecniche di difesa popolare non-violenta.

Una cattedra di ricerca per la difesa popolare non-violenta è istituita presso i corsi di laurea in scienze politiche delle università italiane.

#### ART. 13.

Chi presta servizio di difesa popolare non-violenta è chiamato a svolgere anche compiti di protezione civile in stretta collaborazione col Ministro per la protezione civile ed in coordinamento con le strutture della protezione civile.

Il cittadino che è stato reclutato al servizio per la difesa popolare non-violenta, in caso di calamità naturali o di altro tipo, può essere richiamato per compiti di soccorso e di protezione civile.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede ad emanare norme attuative del presente articolo d'intesa con il Ministro per la protezione civile.

## TITOLO IV.

DIRITTI E DOVERI DEGLI OBIETTORI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## ART. 14.

I cittadini che prestano il servizio civile o servizio di difesa popolare non-violenta, ai sensi della presente legge, hanno diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale dei soldati di leva e godono delle stesse disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro.

I cittadini che prestano il servizio di difesa popolare non-violenta, o il servizio civile, compreso il periodo del corso preparatorio non possono né intraprendere né svolgere altre attività professionali, pena il decadimento dal servizio civile.

Ai cittadini che prestano servizio civile o il servizio di difesa popolare non-violenta ai sensi della presente legge è vietato detenere e usare armi e munizioni, e compiere atti di violenza volontaria e consapevole pena il decadimento dal servizio civile.

I cittadini ammessi al servizio civile o al servizio di difesa popolare non-violenta che rifiutino di svolgere tali servizi e di prestare servizio militare, sono puniti con la reclusione fino ad una durata massima equivalente al servizio militare di leva.

Il periodo trascorso in detenzione, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, è computato in diminuzione ai fini degli obblighi di leva. Ai fini della esecuzione delle pene si tiene conto dell'eventuale periodo di servizio civile già compiuto.

## ART. 15.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività di servizi nel bilancio dei Ministeri di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa pari al costo globale pro capite di un soldato dell'esercito moltiplicato per il numero degli obiettori assegnati ai vari enti, associazioni e organizzazioni nell'anno precedente.

Il fondo è ripartito tra le regioni dal comitato nazionale per il servizio civile, sulla base del numero degli obiettori impiegati e delle convenzioni stipulate al fine di garantire:

a) il trattamento economico degli obiettori di coscienza di cui al titolo III;

b) contributi eventualmente necessari per i corsi di formazione, per il vitto e per l'alloggio degli obiettori;

c) contributi per la gestione dei servizi civili esistenti.

I contributi di cui alle lettere b) e c) vanno specificati nelle convenzioni stipulate con i comitati regionali per il servizio civile e devono essere considerati integrativi degli interventi diretti degli enti, associazioni e organizzazioni convenzionate.

Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di difesa popolare non-violenta si provvede ad istituire apposito capitolo del bilancio del Ministero della difesa con equivalente riduzione delle spese militari da altri capitoli in particolare quelli riguardanti spese per armamenti.

#### ART. 16.

Per i reati previsti dalla presente legge, e comunque commessi dagli obiettori in servizio civile, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

## ART. 17.

Le domande di obiezione di coscienza presentate al Ministro della difesa, e ancora in attesa di risposta, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono istruite ai sensi della presente legge.

Le domande respinte nei sei mesi precedenti dall'entrata in vigore della presente legge possono essere ripresentate ai sensi della presente legge, anche se l'obiettore ha iniziato il servizio militare.

## ART. 18.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore, per le parti non incompatibili con la presente legge.